



Istituto Comprensivo Papanice -Alfieri
Via Calabria 95 -Crotone - 88900 - (KR) - Tel. Fax. 0962/69375

e-mail: kric80300c@istruzione.it pec: kric80300c@pec.istruzione.it <https://www.icpapanice.edu.it>

Ai Coordinatori di classe/interclasse
Ai Referenti di plesso
Al Coordinatore pedagogico d'Istituto docente Vasovino Elisabetta
Alla Segreteria didattica Sigg Demme Antonio e Cimino Salvatore
Alla DSGA
Agli atti

Oggetto: Obblighi di monitoraggio delle assenze reiterate degli alunni e attivazione della procedura prevista dalla legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23– Indicazioni operative

La legge n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*" ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale è necessario richiamare la massima attenzione di docenti e famiglie. Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte alcune novità.

Art. 12 della L. 159/2023

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge".

L'articolo 570-ter del Codice penale

È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Il decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023

Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Pertanto vito l'art. 34 della Costituzione, il D.Lgs. n. 297/1994, il D.P.R. n. 122/2009, il D.Lgs. n. 62/2017, il D.Lgs. n. 65/2017 e la legge sopra n. 159/23 (il cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/2023

RICHIAMATO

l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e sulla prevenzione della dispersione scolastica;

DISPONE E RIBADISCE

che i Coordinatori di classe sono tenuti a svolgere un'attività sistematica, puntuale e documentata di monitoraggio delle assenze degli alunni, attenendosi scrupolosamente alla seguente procedura.

Sintesi di riferimento normativo sulle assenze reiterate

Ai sensi del Decreto Caivano, costituisce fattispecie rilevante il caso di:

assenze reiterate pari o superiori a quindici giorni complessivi nell'arco di tre mesi, anche non continuativi.

Il raggiungimento di tale soglia comporta l'obbligo di immediata attivazione della procedura prevista dalla normativa vigente, indipendentemente dall'ordine di scuola.

Ai fini di un efficiente ed efficace procedura operativa si esplicano qui di seguito in modo sintetico le attività da svolgere da parte del coordinatore, premettendo che l'intero consiglio di classe è coinvolto nel seguente iter:

1. Monitoraggio delle assenze

I Coordinatori di classe devono verificare con continuità le assenze degli alunni delle classi affidate, con particolare attenzione al raggiungimento della soglia dei 15 giorni di assenza nell'arco di tre mesi, anche nella scuola dell'infanzia.

2. Attivazione della procedura

Al raggiungimento della soglia sopra indicata, il Coordinatore di classe ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la situazione:

- al Coordinatore pedagogico d'Istituto e per suo tramite al Dirigente Scolastico;
- alla Segreteria didattica.

3. Richiesta e verifica della giustificazione

Il Coordinatore deve:

- verificare se la richiesta di giustificazione sia già stata inoltrata alla famiglia;
- in caso negativo, attivarsi affinché venga inviata;
- verificare se la famiglia abbia provveduto a giustificare le assenze (controllando il registro elettronico)

4. Sollecito

In caso di mancata giustificazione:

- disporre l'invio di una nuova richiesta di giustificazione tramite il coordinatore pedagogico e la segreteria didattica;
- monitorarne l'esito.

5. Comunicazione agli Enti competenti

Decorso il termine di sette (7) giorni dall'invio della richiesta, senza che la famiglia abbia adempiuto:

- il Coordinatore di classe deve comunicare immediatamente la situazione al Dirigente scolastico tramite il coordinatore pedagogico per l'inoltro da parte dell'istituzione scolastica al Comune e al Sindaco, per i provvedimenti di competenza di questi ultimi, previsti dal Decreto Caivano.

Precisazioni sulle responsabilità

Si ribadisce che:

- l'invio di una sola mail di segnalazione alla posta della scuola, non è sufficiente;
- l'attività del Coordinatore non si esaurisce nella segnalazione, ma comprende la verifica dell'intero iter procedurale;
- tale compito non costituisce scarico di responsabilità sulla Segreteria, bensì obbligo di servizio connesso alla funzione di coordinamento.

Le precisazioni sulle assenze

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico)
- le assenze devono sempre essere giustificate
- le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo prolungato non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio. Eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente giustificate, e documentate, se continuative.
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Compiti del personale docente

I coordinatori delle classi:

- provvedono regolarmente al controllo delle assenze dal registro elettronico;
- verificano le giustificazioni e le documentazioni relative alle deroghe dell'istituto, specificando sul registro quelle giustificate con certificato medico (si spunta) oppure annotando nel riquadro "informazioni aggiuntive" quelle in deroga da decurtare dal conteggio totale delle assenze;
 - entro il 10 di ogni mese inviano al dirigente scolastico tramite il coordinatore pedagogico l'allegato B alla presente come report mensile e trimestrale che riporti il numero di assenze di tutti gli studenti della classe
- contattano le famiglie anticipatamente tramite email (dalla segreteria didattica e/o telefonate dal telefono della scuola) e colloqui, quando il numero di assenze risulta critico e si rischia il fenomeno di elusione o di abbandono (preludio della procedura più complessa già evidenziata e di seguito ribadita)
 - segnalano direttamente al dirigente scolastico in presenza e/o per tramite del Coordinatore pedagogico, tutti i casi urgenti, in cui si verificano assenze per quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza.

I docenti delle classi

- Fanno l'appello, segnano le assenze e controllano le giustificazioni giornalmente;
- Segnalano al coordinatore eventuali assenze prolungate e lo supportano per la gestione dei casi più difficili;

Certi di una fattiva collaborazione, si resta a disposizione per chiarimenti.

Per rendere più agevole le attività di coordinamento appena descritte si allegano:

ALLEGATO A – CHECK-LIST OPERATIVA

ALLEGATO B – TABELLA DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE ASSENZE

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Masi